

Avv. Emanuele Argento

Via C. Battisti, n. 31

65122 - Pescara

Tel/Fax 085-4429997 Cell. + 39- 349.6013196

N. █████/2017 Reg.Gen.Aff.Cont.

<http://www.avvocatoargento.it/>



Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta,
viste le richieste istruttorie avanzate;
ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio affinché il consulente risponda ai seguenti quesiti:

1) *verifichi ed elenchi i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed oggetto del giudizio, indicando la data di apertura e la data di eventuale chiusura del rapporto (ovvero specificando se il rapporto è ancora in essere);*

2) *indichi, per ciascun rapporto, la posizione debitoria o creditoria risultante dall'ultimo estratto conto disponibile alla data della chiusura del conto ovvero alla data dell'introduzione del giudizio;*

3) *specifichi per ciascuno di essi se sia presente la documentazione contrattuale ed i relativi estratti conto;*

4) *per i rapporti in cui siano stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti con decorrenza dalla data di apertura sino alla chiusura del conto, ovvero sino alla data di notifica dell'atto di citazione.*

Invece, per i rapporti in cui non siano stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti osservando i seguenti criteri:

A) *Se non sono stati prodotti gli estratti conto iniziali:
dalla data del primo saldo disponibile, portato a "0" se negativo, invece mantenuto se positivo;*

B) *Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi:
tenga conto esclusivamente dei periodi documentati e, qualora l'estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo negativo, applichi il saldo "0", escludendo quindi l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato. Qualora, invece, l'estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo positivo, mantenga il saldo indicato.*

5) *per i rapporti in cui risulti mancante la documentazione contrattuale, sulla base degli estratti conto disponibili, ricostruisca l'intera movimentazione del*



conto e ricalcoli il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto;

6) invece, per i rapporti in cui sia presente la documentazione contrattuale, risponda ai seguenti quesiti:

A) ANATOCISMO:

1) per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000:

Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi:

-qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi;

-ed altresì qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB;

-ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;

2) per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013:

Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB, ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;

3) per i contratti stipulati successivamente all'1.1.2014:

Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente.



B) MANCATA PATTUIZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PASSIVO:

In caso di mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:

- 1) per i contratti stipulati prima del 9.7.92 (entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338) il tasso legale;
- 2) per i contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10);
- 3) per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (così come modificato dal D.L.vo n.141/10).

C) VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE:

1) Predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla Banca secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto.

2) Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse siano peggiorative rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali, verifichi se le stesse siano state comunicate dalla Banca nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente con riferimento allo *ius variandi*. In caso di risposta negativa, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato.

E) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO:

1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate; nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato;

2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185;

3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.

^^^^^^

F) CONTEGGIO FINALE:



All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca, tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale e fermo restando che dovrà eliminare dal conteggio tutte le spese addebitate che non siano state contrattualmente previste. Si adoperi concretamente a fini conciliativi, dando atto della disponibilità delle parti a soluzioni di tipo bonario, comportamento che, a seconda delle circostanze, potrà essere valutato come argomento di prova ai sensi dell'art 116 co II cpc

P.Q.M.

DISPONE CTU per il fine di cui in premessa, nominando, quale consulente, il dott. Raffaele [REDACTED]

invita il ctu a rappresentare tempestivamente eventuali cause ostantive all'accettazione dell'incarico o alla partecipazione all'udienza di seguito fissata, nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della nuova udienza;

rinvia per il conferimento dell'incarico al ctu alla udienza del **23/5/2019 ore 11,30**;

fissa altresì, ai sensi dell'art. 81 bis disp. Att. C.p.c., tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, il *calendario del processo* indicando:

- l'udienza del 12/12/2019 ore 10,30 per l'esame della ctu;
- l'udienza del 26/3/2020 ore di rito per la precisazione delle conclusioni.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione integrale del presente provvedimento alle parti ed al ctu.

Nola, 12/03/2019.

Il Giudice
(dott. Andrea Fabbri)

